m_pi.AOODRLA.REGISTRO
UFFICIALE.E.0051922.20-06-2025.h.17:47

Avv. LUIGI VOCELLA
GIURISDIZIONI SUPERIORI
Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

TRIBUNALE DI CASSINO

-SEZIONE LAVORO-

RICORSO ex art. 409 e 414 c.p.c. e contestuale

RICORSO EX ART. 700 c.p.c

Per: La Sig.ra di Fazio Mara nata a Fondi (LT) il 24.08.1982 residente a Fondi (LT), in Via Don Minzoni n. 94, C.F. DFZMRA82M64D662I, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Luigi Vocella (c.f. VCL LGU 81T30 B111Y) e presso il suo studio in Fondi (LT), Via Novara, n. 1, elettivamente domiciliata, giusta delega in calce al presente atto (ai fini delle comunicazioni si indica l'e.mail certificata l.vocella@puntopec.it);

-RICORRENTE-

Contro:

1) il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato e rappresentato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma;
2) UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI LATINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F: 80004180594, con sede in Latina Via Legnano 24 e domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi, 12, (00186)

-resistenti-

Oggetto: rettifica del punteggio assegnato in GPS del 04.09.2024 nella parte in cui attribuisce alla sig.ra Di Fazio Mara il punteggio di 26 punti anziché di 42 punti. Reinserimento nella GPS a seguito di esclusione effettuata con provvedimento A.T. LATINA N. 556 DEL 13.11.2024.

*** ***

PREMESSO

1) L'insegnante sig.ra di Fazio Mara è inserita, già per le annualità dal 2022 al 2024 (giusta domanda del 13.07.2022), nella graduatoria provinciale di Latina degli aspiranti a supplenza in qualità di docente per l'insegnamento di: ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO, B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA (si deposita domanda con protocollo).

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

Avv. LUIGI VOCELLA
GIURISDIZIONI SUPERIORI
Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

2) In data 17.10.2023 la ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per un posto di docente per la scuola secondaria di II grado, per un posto SOSTEGNO PSICOFISICO, con decorrenza dal 17.10.2023 e cessazione al 30.06.2024, per n. 18 ore settimanali, presso ISTITUTO SUPERIORE E. FERMI - FILANGIERI FORMIA - LTIS01700A.
3) In data 02.08.2024 la sig.ra di Fazio Mara ha inviato la rituale domanda per l'inserimento (aggiornamento) nelle graduatorie provinciali e di istituto presso l'ufficio scolastico territoriale della provincia di Latina (si deposita domanda con protocollo).
4) In data 06.08.2024 la ricorrente si trovava inizialmente collocata al n.1136 in graduatoria, con 42 punti, e successivamente, in data 04.09.2024, a seguito della rettifica del punteggio, con il decurtamento di 16 punti, retrocessa in posizione n. 1207 con punti 26.
5) In data 04.09.2024, l'Ambito territoriale di Latina, con decreto prot. 417 (All. n. 11 - decreto prot. 417 ed estratto GPS ADSS) ha proceduto alla "ripubblicazione" delle GPS, adducendo una motivazione del tutto incomprensibile, con richiamo alle disposizioni di cui all'art. 6 co. 4 e art. 8, co. 7,8 e 9, della OM 88/2024 del tutto inconferenti e ha rivalutato il punteggio per il titolo di accesso della ricorrente, che è passato da 42 a 26 punti, ciò che è accaduto per tutti i possessori di abilitazione conseguita all'estero, e dunque inseriti con riserva, ai quali in maniera del tutto arbitraria è stato assegnato il punteggio che nella tabella di valutazione dei titoli per la scuola secondaria di I e II grado, allegata all'OM 88/2024 (All. n. 12 - Tabella A/7 allegata all'OM 88/2024), è riservato ai titoli la cui valutazione non sia quantificabile in termini numerici;
6) In data 12.9.2024 con il decreto prot. N. 426 (si deposita nota prot. 426 del 12.9.2024 e allegata tabella con i correttivi) l'Ambito territoriale per la Provincia di Latina, avvedutosi dell'errore, ha proceduto a correggere in autotutela le valutazioni date ai titoli esteri, applicando correttamente la tabella A/7 su richiamata. Si prenda ad esempio il caso del candidato Calenzo Nicola, al quale nelle GPS pubblicate il 21.8.2024 sono stati attribuiti 24 punti per il titolo di accesso, sicuramente estero, in quanto il candidato risulta inserito con riserva. Come per il ricorrente, in data 4.9.2024, tale punteggio è stato ridotto a soli 8 punti e, quindi, con il decreto n. 426, in data 12.9.2024, sono stati (ri)assegnati ulteriori 16 punti,

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

Avv. LUIGI VOCELLA
GIURISDIZIONI SUPERIORI
Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

ritornando quindi all'originario punteggio per il titolo di abilitazione conseguito all'estero, pari a 24 (si depositano: estratti GPS 21.8 e 4.9.2024 con evidenza Calenzo).

7) Alla posizione della ricorrente non è stata, invece, apportata alcuna correzione.
8) Inoltre, si evidenzia che, dopo il decreto 426 del 12.9.2024, l'Ambito non ha proceduto a una ripubblicazione della graduatoria con i dati corretti, sicché mentre ciascun candidato può conoscere la sua reale collocazione e punteggio, accedendo alla pagina personale di istanze on line, non è possibile verificarne la corretta graduazione rispetto agli altri candidati, di cui non si conosce né il reale punteggio né l'esatta posizione, risolvendosi la graduatoria in uno strumento del tutto inaffidabile;
9) La sig.ra di Fazio Mara, successivamente, è stata esclusa con provvedimento A.T. LATINA N. 556 DEL 13.11.2024 per la presunta violazione dell'art. 7 comma 12 dell'OM n. 88/2024 poiché non avrebbe caricato, in sede di invio dell'istanza, il titolo straniero.
10) La ricorrente è in possesso di un Master en Educación, Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad conseguito presso EUROINNOVA Business School con votazione di 10/10 in tutti i moduli e valutazione finale "SOBRESALIENTE".
11) Tale titolo è stato oggetto di richiesta di riconoscimento con istanza n. 19778 del 13/07/2022.
12) Che con OM 88/2024 il Ministero dell'istruzione e del Merito ha indetto la procedura per l'aggiornamento/inserimento delle GPS e all'art. 7, comma 4 lett. e), per i docenti in possesso di abilitazione sul sostegno conseguita all'estero è stato così previsto: *Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo*.
13) Il Campus dei Licei "Massimiliano Ramadù" ha effettuato i controlli previsti dall'art. 8 co. 7 O.M. 112/2022 confermando la validità dei titoli e del punteggio.

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

Avv. LUIGI VOCELLA
GIURISDIZIONI SUPERIORI
Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

L'insegnante, oggi ricorrente, aveva già ottenuto anche la certificazione del proprio titolo con provvedimento del 22.12.2023 da parte del Dirigente scolastico del ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - CAMPUS DEI LICEI "Massimiliano Ramadù" di Cisterna di Latina.

Con detto provvedimento veniva verificato il titolo per l'inserimento alla graduatoria di I fascia classe di concorso ADSS, conseguito all'estero, è stato chiesto il riconoscimento con istanza n. 19778 del 13/07/2022.

A seguito di detta verifica veniva dichiarato che il titolo *"dall'aspirante Prof.ssa Di Fazio Mara per l'inserimento nella GPS I Fascia Sostegno con RISERVA e nelle GPS II Fascia per la classe di concorso B020"* era idoneo e legittimo così come veniva certificato anche il punteggio di accesso (24 punti per la GPS I fascia e 21,5 per la GPS II Fascia).

In effetti, anche l'OM n. 88/2024 alla tabella A/7, così come era previsto dal OM 112/2022, prevede che il titolo di specializzazione sul sostegno con provvedimento pari a 100 da diritto al punteggio di n. 24 punti.

14) Nonostante ciò, l'UST di Latina ha decurtato arbitrariamente 16 punti alla ricorrente, riducendo il punteggio da 42 a 26 punti ledendo gravemente il diritto e gli interessi della stessa.
15) In data 09.09.2024 la ricorrente inviava rituale reclamo con la richiesta di rettifica del punteggio all'Ufficio Scolastico Territoriale di Latina specificando che il titolo d'accesso posseduto dalla stessa è corredato di valutazione numerica pari a 10, per cui il punteggio da attribuire è pari a 24 come da tabella Ministeriale e non 8 come dall'ufficio territoriale provinciale rettificato.
16) Nessuna risposta è mai pervenuta all'odierna ricorrente che, ad oggi, si trova inserita nella graduatoria al n. 1207 anziché in una posizione migliore in virtù del legittimo punteggio al quale avrebbe diritto con grave pericolo per la stessa di non poter essere destinataria di alcuna nomina, per l'anno scolastico in corso e per i successivi, in virtù dell'illegittima posizione in graduatoria.
17) Inoltre, l'art. 3 disciplina le modalità di valutazione del punteggio dei candidati che chiedono l'inserimento nelle GPS e il comma 4, per gli aspiranti già inclusi nelle precedenti graduatorie così dispone: "Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023 - 2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Inoltre, il comma successivo stabilisce: Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti nelle GPS, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 31 maggio 2022 – termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 31 maggio 2022.

18) È altresì diritto ed interesse della ricorrente ottenere un provvedimento per il reinserimento nella GPS a seguito della esclusione giusto provvedimento dell'AT di Latina suindicato.
19) La ricorrente attualmente è disoccupata ed è madre di due figlie ancora in età scolara ed il marito, sig. Fantin Giovanni, attualmente è disoccupato.
20) La retribuzione mensile spettante a un docente precario nominato da GPS è pari a euro 2.141,37 (lordo) come attestato dal cedolino dell'a.s. scorso (**si deposita cedolino di marzo 2024**).

*** ***

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DALLE GPS

L'esclusione dalle GPS è illegittima in quanto:

1) La ricorrente ha regolarmente avviato la procedura di riconoscimento del titolo estero (domanda n. 19778/2022), come previsto dall'art. 385 D.Lgs. 297/1994;

2) L'art. 38 D.Lgs. 165/2001 prevede espressamente la possibilità di ammissione con riserva nelle graduatorie in attesa del riconoscimento;

3) Il titolo era già stato positivamente valutato dal Campus dei Licei "Massimiliano Ramadù" che ne aveva certificato la validità.

*** ***

2. **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 88/2024 E RELATIVI ALLEGATI - ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI.**

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

Avv. LUIGI VOCELLA
GIURISDIZIONI SUPERIORI
Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

L'O.M. 88/2024 e le tabelle di valutazione allegate prevedono che per i titoli di specializzazione conseguiti all'estero, una volta ottenuto il riconoscimento, il punteggio viene attribuito in base alla votazione conseguita. Nel caso di specie, la ricorrente ha ottenuto il massimo dei voti (10/10) in tutti i moduli, con valutazione finale "SOBRESALIENTE".

Come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Lazio n. 11643/2024), l'attività di valutazione dei titoli non coinvolge alcuna discrezionalità amministrativa, ma costituisce un giudizio tecnico vincolato di mera corrispondenza tra la situazione di fatto e i criteri previsti dalla normativa.

Nel caso di specie inizialmente era stato attribuito il corretto punteggio alla ricorrente, in virtù del punteggio attribuito nel titolo indicato in sede di invito dell'istanza di inserimento nelle graduatorie ma, successivamente, in maniera illegittima l'ufficio scolastico provinciale di Latina ha ridotto il punteggio della stessa senza alcuna plausibile e legittima motivazione.

Si evidenzia, altresì, che l'art. 3, co. 4, OM 88/2024, il quale stabilisce che il punteggio già attribuito nelle precedenti GPS, compreso quindi quello per il titolo di accesso, viene direttamente assegnato dal sistema informatico al quale, coerentemente, il comma 5 impone che detto punteggio venga sommato a quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti.

*** ***

III. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990.

La decurtazione da 42 a 26 punti è illegittima per:

1) Violazione dell'art. 522 D.Lgs. 297/1994 che rimette la determinazione dei punteggi a decreto ministeriale;

2) Carenza di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/1990;

3) Violazione del legittimo affidamento sulla definitività della precedente valutazione effettuata dal Campus dei Licei.

*** ***

L'amministrazione ha operato la decurtazione del punteggio senza fornire alcuna motivazione, in palese violazione dell'art. 3 L. 241/1990. Tale carenza risulta ancora più grave considerando che:

- la ricorrente ha presentato formale reclamo rimasto privo di riscontro
- altri insegnanti hanno ottenuto rettifiche di punteggio per analoghe situazioni
- non sono stati esplicitati i criteri utilizzati per la riduzione del punteggio

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

Avv. LUIGI VOCELLA
GIURISDIZIONI SUPERIORI
Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

È, altresì, illegittimo il provvedimento di esclusione dell'AT di Latina per evidente disparità di trattamento tra le aspiranti insegnanti con titolo italiano e quello estero.

A conferma della conservazione del punteggio già posseduto, è disciplinata l'ipotesi della mancata presentazione della domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, che non comporta affatto il depennamento dalle GPS ma la conservazione dell'iscrizione con il punteggio già attribuito per il precedente periodo, punteggio che, quindi, non è possibile ricalcolare e non viene annullato, ma assegnato nella stessa misura.

Tale disposizione è certamente applicabile anche agli iscritti negli elenchi aggiuntivi delle precedenti GPS, i quali sono solo tenuti, a differenza degli altri, a presentare comunque la domanda di inserimento.

Ribadisce il principio dell'intangibilità del punteggio già riconosciuto l' art. 8, co. 8, OM 112/2022, riproposto in identica formulazione anche nell'OM 88/2024, per il quale, una volta effettuata la verifica dei titoli, demandata alla istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro (art. 8 co. 7) "…il dirigente scolastico …. comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020"; è ugualmente demandata al Dirigente Scolastico la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante, che le comunica all'Ufficio territoriale competente.

Si tratta di disposizioni assolutamente in linea con la legge 241/1990, che disciplina l'attività amministrativa e anche l'esercizio del potere di autotutela, prevedendo all'art. 21-novies che il c.d. "ius poenitendi" debba essere esercitato entro un termine ragionevole e comunque non superiore a dodici mesi.

In vero la sig.ra Di Fazio con l'istanza inviata il 02.08.2024 ha richiesto l'aggiornamento della propria posizione in quanto era già stata inserita nelle GPS per il precedente triennio 2021-2024.

Per le aspiranti insegnanti in possesso del titolo italiano non è necessario il reinserimento a sistema del titolo cosa che, in maniera illegittima, accade per le aspiranti con titolo estero che devono, pena l'esclusione, inserire nuovamente a sistema il proprio titolo.

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

Avv. LUIGI VOCELLA
GIURISDIZIONI SUPERIORI
Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

Nel caso di specie appare illogico in quanto l'insegnante oggi ricorrente aveva già ottenuto anche la certificazione del proprio titolo con provvedimento del 22.12.2023 da parte del Dirigente scolastico del ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - CAMPUS DEI LICEI "Massimiliano Ramadù" di Cisterna di Latina come già rilevato in premessa.

Pertanto è palese il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria dove è stata esclusa.

Del resto rimangono incomprensibili le ragioni sottese alle operazioni condotte dall'Ambito Territoriale, che non ha esplicitato le motivazioni in forza delle quali ha in un primo momento modificato il punteggio attribuito dal sistema informatico a (quasi) tutti i candidati in possesso del titolo estero in attesa di riconoscimento, assegnando per tale titolo solo 8 punti e, successivamente, solo a taluni è stato riconosciuto il corretto punteggio spettante in applicazione della tabella A/7; tabella che, per completezza, non opera alcuna distinzione fra titoli nazionali e quelli conseguiti all'estero.

*** ***

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Il punteggio di 42 punti era stato, così come rilevato e documentato, già validato dal Campus dei Licei "Massimiliano Ramadù" a seguito dei controlli previsti dall'art. 8 co. 7 O.M. 112/2022. La successiva decurtazione, oltre a essere immotivata, viola il legittimo affidamento della ricorrente sulla definitività della precedente valutazione.

Detta circostanza è valida anche per il diritto al reinserimento della sig.ra Di Fazio nella graduatoria dove è stata illegittimamente esclusa con il provvedimento suindicato.

*** ***

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL C.D. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

L'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ex art. 6 L. 241/1990 per consentire l'eventuale integrazione documentale, anziché procedere all'esclusione.

*** ***

Nel caso di specie la ricorrente aveva diritto ad essere inserita nelle GPS nonostante non avesse inserito (caricato) nel sistema il titolo estero.

Occorre evidenziare che il soccorso istruttorio, in via generale, è doveroso da parte dell'amministrazione nelle ipotesi di dichiarazioni che presentino irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio.

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

La disciplina di riferimento, per quel che qui è di interesse, si rinviene nell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 a mente del quale "il responsabile del procedimento .... può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete...e ordinare esibizioni documentali", e nell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, secondo cui: *"Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito"*. Appare dunque evidente che il "potere di soccorso" costituisce un istituto di carattere generale del procedimento amministrativo che, nel particolare settore delle selezioni pubbliche diverse da quelle disciplinate dal codice dei contratti pubblici, soddisfa, da un lato, la comune esigenza di consentire la massima partecipazione alla gara, orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, attenuando la rigidità delle forme e, dall'altro, soddisfa il rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non deve produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

Nell'ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa (come quella che qui è di interesse), caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti sono stati quindi enucleati taluni principi che contribuiscono a precisare l'ambito del "soccorso istruttorio".

E' stato evidenziato infatti che (i) in capo al singolo partecipante si configurano obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'auto responsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc. (cfr., ex plurimis e da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; successivamente, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr. Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291); (ii) che il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l'esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità), dell'azione amministrativa: in questi

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

casi l'imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico primario affidato dall'ordinamento alla cura dell'amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano); (iii) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi; dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime; (iv) la manifesta irragionevolezza e sproporzione si coglie, invece, nella conseguenza dell'inadempimento dell'onere richiesto al privato, ovvero nella esclusione dalla procedura; tali clausole sono pertanto illegittime e, se ritualmente e tempestivamente impugnate, devono essere annullate (cfr. in tal senso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2014).

Si rileva, a supporto della domanda della ricorrente, l'orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis TAR Lazio n. 15901 del 21 agosto 2024) secondo cui -specialmente nell'ambito delle procedure di selezione- l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati al fine di garantire il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), con la conseguenza che i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio.

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Con l'esercizio del predetto soccorso non si va quindi a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a..

In definitiva, non si rivengono ragioni ostative all'applicazione, nella fattispecie in esame, del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L. 241/1990, risultando l'effettivo possesso del titolo di cui si chiede la valutazione, oltre che documentato.

*** ***

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris emerge chiaramente dai motivi di ricorso e dalla natura vincolata dell'attività di valutazione dei titoli, come confermato dalla giurisprudenza citata.

- Natura vincolata dell'attività di valutazione dei titoli
- Illegittimità della decurtazione del punteggio
- Violazione del principio del legittimo affidamento

Il periculum in mora è concreto e attuale, considerando che:

1. Danno patrimoniale:
- Perdita concrete opportunità di incarico
- Impossibilità di percepire la retribuzione mensile di € 2.141,37
- Unica fonte di reddito potenziale per il nucleo familiare

2. Danno non patrimoniale:
- Lesione della dignità professionale
- Pregiudizio all'esercizio del diritto al lavoro ex art. 4 Cost.
- Compromissione dello sviluppo professionale

3. Irreparabilità:
- Impossibilità di recupero delle occasioni lavorative perse
- Effetti pregiudizievoli sulla posizione in graduatoria per gli anni successivi
- Inadeguatezza del risarcimento per equivalente.

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

Avv. LUIGI VOCELLA
GIURISDIZIONI SUPERIORI
Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

Al momento di evidenzia che la sig.ra di Fazio avrebbe la possibilità di essere l'unica portatrice di reddito all'interno del proprio nucleo famigliare, costituente anche da due figlie in età scolara, in quanto il marito è attualmente disoccupato.

L'ingiusta e immotivata pretermissione dall'occasione lavorativa attinge poi diritti di rango costituzionale e oltre al gravissimo e irreparabile danno derivante dalla perdita delle retribuzioni e delle prestazioni lavorative, non più recuperabili, va considerata la lesione della dignità personale. Ciò in quanto il diritto al lavoro, va inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell'immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni.

La dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo, è un bene immateriale per eccellenza e la sua lesione produce automaticamente un danno suscettibile di essere tutelato in sede cautelare

A tanto deve aggiungersi la perdita della possibilità di migliorare la posizione in graduatoria ed è noto che lo scarto anche di poche posizioni ha notevoli ripercussioni sul piano fattuale, influendo in termini essenziali sulle possibilità lavorative prospettabili.

La mancata immediata tutela cautelare del diritto fatto valere comporterà un ritardo che si rifletterà sulle posizioni in graduatoria per i prossimi anni senza possibilità di recupero.

Per altro verso, in presenza di fondate ragioni, quali quelle precedentemente evidenziate, spetta al Giudice garantire l'effettività della tutela evitando il consolidarsi di assetti che nuocciono non solo alla parte ricorrente, confliggendo, in maniera intollerabile, con il dovere di imparzialità e buon andamento costituzionalmente garantito (art. 97 Cost.).

Non vi è dubbio, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono i requisiti per la tutela cautelare d'urgenza.

*** ***

Tanto premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 415 c.p.c., *contrariis reiectis*, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

Avv. LUIGI VOCELLA
GIURISDIZIONI SUPERIORI
Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

a) **In via cautelare**, anche inaudita altera parte, disporre la sospensione dell'efficacia del decreto di rettifica del punteggio contestato e del provvedimento di esclusione con accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio di 42 punti, per tutti i motivi di cui alla premessa del presente atto;

- In ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto della ricorrente al ripristino del punteggio di 42 punti, anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all'attuazione del diritto.

b) **Nel merito**: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al reinserimento ed a vedersi riconosciuto il punteggio di 42 punti all'interno della graduatoria per tutti i motivi di cui alla premessa del presente atto ordinando alle resistenti di provvedere a tutti gli atti consequenziali;

- Conseguentemente condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'occasione lavorativa perduta:
- - patrimoniale: € 14.432,29 oltre interessi
  - professionale: mediante attribuzione di 12 punti per l'a.s. 2024/25;

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi.

Il valore della causa è indeterminabile ma è esente in virtù del reddito della ricorrente.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) Contratti di lavoro relativi all'a.s. 2023/2024;
2) Istanza per inserimento nelle graduatorie provinciali insegnante di Fazio Mara 2022-2024;
3) Istanza per inserimento nelle graduatorie provinciali insegnante di Fazio Mara 2024-2026;
4) Decreto di esclusione;
5) Decreto di rettifica;
6) Titoli di accesso;
7) COMUNICAZIONE ESITO CONTROLLO EX ART. 8 CO. 7 O.M. 112/2022 PROT. 13346 del 22/12/2023 RETTIFICA CAMPUS DEI LICEI "Massimiliano Ramadù";
8) Cedolino marzo 2024;
9) Reclamo inviato all'AT Latina da parte della ricorrente con protocollo;
10) Tabella A/7 allegata all'OM 112/2022;
11) OM 88/2024;
12) decreto prot. n. 407 – ed estratto GPS del 21.8.2024;

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f

Avv. LUIGI VOCELLA
GIURISDIZIONI SUPERIORI
Studio: Via Novara n. 1 - 04022 FONDI (LT)
tel. 3289551504 – pec: l.vocella@puntopec.it

13) decreto prot. 417 ed estratto GPS ADSS;

14) Tabella A/7 allegata all'OM 88/2024;

15) decreto prot. 426 del 12.9.2024 e allegata tabella con i correttivi;

16) estratti GPS 21.8 e 4.9.2024 con evidenza Calenzo;

17) decreto 556 del 13.11.2024 con allegato;

18) Certificato di residenza + stato di famiglia della ricorrente;

19) Iscrizione al centro per l'impiego del sig. Fantin Giovanni;

20) Dichiarazione sul reddito + documento della ricorrente.

Fondi lì 20 gennaio 2025 **Avv. Luigi Vocella**

Firmato Da: LUIGI VOCELLA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 171190f